



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 24 marzo 2021

Circolare n. 2/2021

Oggetto: “Decreto Legge Sostegni”.

Gentili Clienti,

Vi informiamo che è entrato in vigore nella giornata di ieri il Decreto Legge N. 41 del 23 marzo 2021, ovvero il c.d. “Decreto Sostegni”.

A tal proposito riteniamo fare cosa gradita riassumendo brevemente quelli che sono alcuni dei punti principali della Legge in questione.

1. Contributo a fondo perduto e proroga dei termini per precompilata IVA (Art. 1)

1.1 Tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professione che nel corso del 2020 hanno subito un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso ammontare riferito all’anno 2019, hanno diritto ad un contributo a fondo perduto, a condizione che la partita IVA del soggetto beneficiario risulti attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, rilevano i mesi successivi a quello dell’attivazione. Come novità rispetto ai contributi riconosciuti dagli interventi dei mesi passati, segnaliamo che questo nuovo contributo può essere riconosciuto anche come credito d’imposta.

1.2 Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ammontare complessivo di ricavi del periodo d’imposta 2019 non superiore ai 10 milioni di euro, e viene calcolato applicando alla differenza di media mensile di fatturato (di cui al punto precedente) delle percentuali che variano in funzione dell’ammontare di ricavi (sempre relativo al 2019), ovvero:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori ad euro 100.000;
- 50% per i soggetti con ricavi e compensi fino ad euro 400.000;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi relativi fino ad euro 1 milione;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi relativi superiori ad euro 1 milione e fino ad euro 5 milioni;
- 20% per i soggetti con ricavi e compensi relativi superiori ad euro 3 milioni e fino ad euro 10 milioni.

Il contributo non sarà in ogni caso superiore ad euro 150.000 ed è riconosciuto comunque per un importo non inferiore ai 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Spetta inoltre a tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire da 1° gennaio 2019 indipendentemente dai requisiti di riduzione del fatturato di cui al punto 1.1.

1.3 Qui di seguito ecco due primi esempi di calcolo. Si ricorda sempre di fare attenzione che la media mensile va calcolata sul fatturato, mentre il limite per la verifica della percentuale spettante è da farsi sui ricavi/compensi del secondo periodo antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto.

ESEMPIO 1	
fatturato 2019	90.000,00
fatturato 2020	40.000,00
media mensile 2019	7.500,00
media mensile 2020	3.333,33
differenza media 2019 e 2020	4.166,67
contributo a fondo perduto (60% su 4.166,67). In quest'esempio i ricavi 2019 del soggetto sono inferiori a 100.000 euro	2.500,00

ESEMPIO 2	
fatturato 2019	350.000,00
fatturato 2020	220.000,00
media mensile 2019	29.166,67
media mensile 2020	18.333,33
differenza media 2019 e 2020	10.833,33
contributo a fondo perduto (50% su 4.166,67). In quest'esempio i ricavi 2019 del soggetto sono inferiori a 400.000 euro (e superiori a 100.000 euro)	5.416,67

Le istanze per le domande del contributo potranno essere presentate a partire da martedì 30 marzo fino al 28 maggio p.v.. Qualora ricadiate nella fattispecie di cui pocanzi riceverete a breve dallo Studio una comunicazione, così come avvenuto per il precedente ristoro ex art. 25 DL 34/2020.

1.4 Slitta di un anno la sperimentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione IVA precompilata; il documento sarà infatti messo a disposizione dei contribuenti sull’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2022 (non più dal 1° gennaio 2021 come inizialmente previsto). A partire dal 1° luglio di quest’anno saranno invece a disposizione dei contribuenti, sulla stessa area del sito, le bozze dei registri delle fatture attive e passive nonché le liquidazioni periodiche IVA (disponibilità inizialmente prevista anche per questi al 1° gennaio 2021).

2. Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (Art. 2)

2.1 Vi informiamo che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

3. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi (Art. 4)

3.1 Viene esteso al 30 aprile il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31 maggio 2021).

3.2 Le rate della rottamazione ter e del saldo stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2021. Le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”).

3.3 Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

4. Definizione agevolata degli avvisi bonari (Art. 5)

4.1 Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31 dicembre 2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) ed entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.

4.2 Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d'affari superiore al 30% (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione IVA).

Sarà l'Agenzia delle Entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti.

5. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e sul blocco dei licenziamenti (Art. 8)

5.1 I trattamenti di CIGD, CIGO E FIS con causale Covid-19 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

Tali trattamenti avranno una durata massima di:

- 13 settimane da fruire tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 per la Cassa integrazione Ordinaria (CIGO);
- 28 settimane da fruire tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 per Assegno Ordinario (FIS/FSBA) e Cassa integrazione in deroga (CIGD).

Rimangono invariate le tempistiche decadenziali di presentazione delle domande, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, ad esempio: una sospensione iniziata il 1° aprile potrà essere presentata entro il 31 maggio.

Rimangono invariati anche i termini entro i quali inviare i dati per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale (SR41).

Come conseguenza del procrastinarsi degli ammortizzatori sociali viene esteso il blocco dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo con le seguenti modalità:

- fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti;
- fino al 31 ottobre 2021 solo per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell'Assegno Ordinario (FIS/FSBA) o della Cassa integrazione in deroga (CIGD).

5.2 Il divieto di cui sopra non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'Impresa e/o alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell'attività; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono; sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

6. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (Art. 10)

6.1 Oltre ai soggetti già percettori dell'indennità di euro 1.000,00 di cui al DL 137/2020, hanno diritto alla nuova indennità onnicomprensiva una tantum pari all'importo di euro 2.400,00 i lavoratori titolari dei seguenti rapporti di lavoro:

TIPO CONTRATTO	REQUISITI
Stagionale a tempo determinato o somministrati settore turismo	<ul style="list-style-type: none">• 30 giorni di lavoro tra il 1/01/2019 e il 23/03/2021;• non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato, pensione o Naspi al 23/03/2021.
Stagionale a tempo determinato o somministrati settore non turismo	<ul style="list-style-type: none">• 30 giorni di lavoro tra il 1/01/2019 e il 23/03/2021;• non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione dell'intermittente, o di pensione alla data di presentazione della domanda.
Tempo determinato non stagionale settore turismo	<ul style="list-style-type: none">• 30 giorni di lavoro tra il 1/01/2019 e il 23/03/2021;• 30 giorni di lavoro nell'anno 2018;• non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato o di pensione al 23/03/2021.
Lavoro intermittente o a chiamata	<ul style="list-style-type: none">• 30 giorni di lavoro tra il 1/01/2019 e il 23/03/2021;• non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione dell'intermittente, o di pensione alla data di presentazione della domanda.
Lavoro autonomo senza partita IVA iscritto solo alla Gestione Separata INPS	<ul style="list-style-type: none">• titolarità di almeno un contratto di lavoro autonomo occasionale tra il 1/01/2019 e il 23/03/2021;• essere già iscritto alla Gestione Separata da almeno 1 mese con versamento di contributi;• non avere un rapporto di lavoro autonomo occasionale al 24/03/2021;• non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato alla data di presentazione della domanda.

6.2 A favore dei lavoratori sportivi è riconosciuta un'indennità complessiva e possono accedervi tutti i soggetti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività relativa a rapporti di collaborazione con:

- Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
- Comitato Italiano Paraolimpico (CIP);
- Federazioni Sportive Nazionali;
- le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- le società e le associazioni dilettantistiche di cui al DPR 917/1986.

L'ammontare dell'indennità è determinato come segue:

- ai soggetti, che nell' anno 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000,00 euro annuo spetta un'indennità pari a euro 3.600,00;
- ai soggetti che nell' anno 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra i 4.000,00 e i 10.000,00 euro annui, spetta la somma di euro 2.400,00;
- ai soggetti che nell' anno 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000,00 spetta la somma di euro 1.200,00.

7. Disposizioni in Materia di Naspi (Art. 16)

7.1 A decorrere dal 23 marzo e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito in materia di Naspi di cui all' art. 3 co. 1 decreto legislativo 22/2015, ovvero non si deve tener conto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

8. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine al 31 dicembre 2021 (Art. 17)

8.1 Viene disposta un'ulteriore possibilità di proroga o rinnovo fino al 31 dicembre 2021 per un massimo di 12 mesi dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 93 DL 34/2020, ovvero in assenza dell'obbligo di inserimento delle causali di cui al D.Lgs 81/2015. Resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi.

18 marzo 2020: prima circolare in tempo di pandemia sul Cura Italia 24 marzo 2021: D.L. Sostegni.... continuiamo a crederci insieme a Voi.

Restando a disposizione per approfondimenti e/o valutazioni caso per caso, Vi salutiamo cordialmente.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO